

L'identità che si fa numero. Qualche riflessione su quantificazione, genere e corpo

Maria Vittoria Izzi*

IDENTITY AS NUMBER: REFLECTIONS ON QUANTIFICATION, GENDER, AND BODY

ABSTRACT: This paper offers a critical examination of the dynamics of quantification that underpin identity classification processes in relation to gender, with a specific focus on the regulatory mechanisms governing the hormonal monitoring of professional trans and intersex athletes. These mechanisms illustrate how quantification translates complex social and biological phenomena into parameters that appear objective, yet simultaneously produce normative and performative effects. The apparent neutrality of such standards conceals, in fact, deeply political and value-laden choices that shape not only what the law recognizes as gender, but also the bodily characteristics deemed necessary to embody it.

KEYWORDS: quantification; gender; indicators; fundamental rights; governance of bodies

ABSTRACT: Il contributo propone una riflessione critica sulle dinamiche di quantificazione che sottendono i processi di classificazione identitaria rispetto al genere, con specifico *focus* sulle pratiche di controllo dei livelli ormonali delle atlete professioniste *trans* e *intersex*. Tali meccanismi di controllo mostrano come la quantificazione traduca fenomeni complessi in parametri solo apparentemente oggettivi, producendo al contempo effetti normativi e performativi. L'apparente neutralità di tali *standard* nasconde, in verità, scelte politiche e valoriali che contribuiscono a determinare non solo ciò che il diritto riconosce come genere, ma anche le caratteristiche che il corpo deve presentare per esservi associato.

PAROLE CHIAVE: quantificazione; genere; indicatori; diritti fondamentali; *governance* dei corpi

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Misurare, descrivere e governare: un inquadramento teorico – 3. Il genere come dato numerico – 3.1. La logica della quantificazione nei regolamenti sportivi su atlete *transgender* e *intersex* – 3.2. La

* Dottoranda di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento. Mail: mariavittoria.izzi@unitn.it. La presente pubblicazione è finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU, nell'ambito del bando PRIN 2022, progetto "Governing by numbers. The impact of indicators on the constitutional system: rules, rights, public policies and judicial review"(2022KTMSWB) – CUP E53D23006780006. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

costruzione di un indicatore: scienza, cultura e *governance* dei corpi – 3.3. La complessa relazione tra quantificazione e diritti fondamentali – 3.4. La quantificazione ormonale tra legittimità e responsabilità – 4. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione

Negli ultimi decenni, la crescente diffusione di strumenti quantitativi ha profondamente trasformato le modalità attraverso le quali il potere pubblico e i soggetti della *governance* globale conoscono, rappresentano e regolano la realtà sociale. I parametri numerici non costituiscono più soltanto strumenti tecnici di supporto alle decisioni, ma rappresentano veri e propri dispositivi di costruzione del reale, in grado di orientare comportamenti, decisioni e assetti giuridici. La quantificazione, quindi, lungi dal limitarsi a tradurre, con finalità descrittiva, fenomeni complessi in dati, finisce per assumere una dimensione performativa, contribuendo a definire ciò che pretende soltanto di misurare.

Gli indicatori si collocano così in una zona grigia tra conoscenza e governo, tra tecnica e politica, ponendosi come espressione paradigmatica di quella *governance by numbers*¹ che caratterizza la contemporaneità. Muovendo da queste premesse, il presente contributo analizza la funzione della quantificazione nella disciplina dei corpi e delle identità, impiegando come caso-studio i regolamenti adottati dalla *World Athletics* per la partecipazione delle atlete *transgender* e *intersex*² alle competizioni femminili internazionali. I

¹ A. SUPLOT, *Governance by Numbers: The Making of a Legal Model of Allegiance*, London, 2017.

² In prima approssimazione, l'intersessualità – oggi più comunemente definita, in ambito medico, come differenza dello sviluppo sessuale (Difference of Sex Development, DSD) – designa un insieme eterogeneo di condizioni congenite nelle quali lo sviluppo dei caratteri sessuali cromosomici, gonadici o anatomici non segue il modello binario tipico maschile o femminile. Si tratta, dunque, di variazioni biologiche dello sviluppo sessuale, che possono manifestarsi a diversi livelli (genetico, ormonale o fenotipico) e con gradi variabili di visibilità. Sul piano strettamente giuridico, la condizione delle persone intersessuali ha tradizionalmente sollevato complesse questioni in relazione al loro diritto all'identità personale e di genere, al diritto alla salute e all'integrità fisica. Centrale in tal senso è la riflessione sulle pratiche di c.d. normalizzazione dei corpi delle persone *intersex*, che si sostanziano in interventi di natura chirurgica spesso praticati in età infantile e senza il consenso della persona interessata e volti a adeguare le caratteristiche sessuali della stessa al binarismo di genere. Crescente rilevanza, poi, occupa nella letteratura giuridica la riflessione sulle modalità di riconoscimento anagrafico del genere dei soggetti intersessuali. La dottrina giuridica in materia di intersessualità, sotto entrambi i profili accennati, è molto ampia, si rinvia a titolo meramente semplificato a: F.B. D'USSEAU, *Le persone intersessuali e il terzo genere: ciascuno Stato Membro può procedere al proprio ritmo*, in *DPCE online*, 2023, 2, 2299-2305; F.B. D'USSEAU, D. FERRARI, *La condizione intersessuale dalla "normalizzazione" alla dignità? Linee di tendenza dal diritto internazionale alla Corte costituzionale tedesca*, in *Genlus. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2, 2018, 125 ss.; A. LORENZETTI, *Intersex in Italy: At the Source of the Complexity?*, in *The Age of Human Rights Journal*, 18, 2022, 105-123; B. PEZZINI, *La condizione intersessuale in Italia: ripensare la frontiera del corpo e del diritto*, in *Rivista Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica*, 4, 2017, 444 ss.; A. LORENZETTI, *Il "trattamento" giuridico della condizione intersessuale*, in *Genlus. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 1, 2018, 6-12; S. STEFANELLI, *Responsabilità genitoriale e tutela del minore intersessuale*, in *Genlus. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 1, 2018, 17-30; G. CARDACI, *Il processo di rettificazione dell'atto di nascita della persona intersex*, in *Genlus. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 1, 2018, 40 ss.; C.M. REALE, *Il binarismo di genere non è costituzionalmente necessario e viola i diritti fondamentali, storica sentenza del Bundesverfassungsgericht*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 1, 2018, 218-220. Il riferimento alle persone *intersex* non deve essere confuso con quello alle persone *transgender*. Questi ultimi, infatti, sono soggetti, la cui identità di genere – intesa nel senso dell'intimo sentimento di appartenenza ad un genere – non coincide con il sesso assegnato alla



cosiddetti *Hormonal Eligibility Criteria* possono rappresentare, infatti, un interessante laboratorio per osservare la tensione tra esigenze di semplificazione e tutela dei diritti fondamentali. Attraverso l'individuazione di soglie ormonali che definiscono chi possa essere considerato donna ai fini delle competizioni sportive, tali regolamenti mostrano, inoltre, come la quantificazione sia capace di assumere un ruolo fortemente normativo, incidendo sulla definizione del genere giuridicamente rilevante.

L'analisi sarà strutturata come segue.

In un primo momento, verrà proposto un inquadramento teorico e critico della nozione di indicatore, attraverso la ricostruzione della duplice funzione – descrittiva e performativa – della quantificazione e l'approfondimento delle principali criticità sottese alla stessa. Dopodiché l'indagine si concentrerà sul caso specifico degli *eligibility criteria* di natura ormonale, con tre obiettivi principali: ricostruirne la genesi e i presupposti teorici (tanto scientifici quanto culturali); approfondire le modalità con cui gli stessi incidono sui diritti fondamentali delle atlete; discutere sulla legittimazione degli organi preposti alla loro creazione e sulla sindacabilità delle decisioni da essi assunte. L'esame in tal modo articolato sarà coadiuvato dal riferimento costante ai regolamenti adottati dalla *World Athletics* e alla più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia.

In definitiva, si auspica che l'approfondimento così proposto possa fornire un originale angolo prospettico dal quale guardare al rapporto tra quantificazione, governo dei corpi e tutela dei diritti fondamentali.

2. Misurare, descrivere e governare: un inquadramento teorico

Definire che cosa sia un indicatore costituisce la condizione preliminare per comprenderne la natura e le caratteristiche. Inoltre, lo sforzo definitorio consente di mettere in luce, fin da subito, le complessità intrinseche alla costruzione e al funzionamento di tale strumento e, di conseguenza, di individuare *ab origine* le criticità che esso inevitabilmente porta con sé.

Nonostante il termine *indicatore* presenti un margine di vaghezza semantica e possa prestarsi a molteplici interpretazioni³, esso è comunemente impiegato per designare una «vasta gamma di tecniche qualitative e quantitative impiegate per ordinare la conoscenza»⁴.

Più precisamente, nella letteratura internazionale si è affermata la definizione proposta da Davis, Kingsbury ed Engle Merry, secondo cui «an indicator is a named collection of rank-ordered data that purports to represent the past or projected performance of different units»⁵. Gli autori sottolineano come l'indicatore sia il prodotto di un processo di semplificazione di dati grezzi relativi a fenomeni sociali complessi, volto a renderli comparabili e valutabili secondo determinati *standard*⁶.

nascita. Nel caso delle persone *transgender* l'attenzione è concentrata sul dato strettamente identitario, anziché su quello medico-biologico.

³ Sulle molteplici problematiche definitorie si veda M. INFANTINO, *Numera, et Impera*, Milano, 2019, 81-99.

⁴ S. ENGLE MERRY, *The Seduction of Quantification. Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking*, Chicago, 2016, 12 [Traduzione dell'autore].

⁵ K.E. DAVIS, B. KINGSBURY, S. ENGLE MERRY, *Introduction: Global Governance by Indicator*, in K.E. DAVIS, A. FISHER, B. KINGSBURY, S. ENGLE MERRY (eds.), *Governance by Indicators: Global Power through Quantification and Rankings*, Oxford, 2012, 6.

⁶ *Ibidem*.

La suddetta definizione è idonea a restituire due tratti costitutivi dello strumento in analisi: da un lato, la tendenza intrinseca della quantificazione a semplificare la complessità del reale; dall'altro, la sua idoneità a trasformarsi in mezzo di valutazione e comparazione⁷. È in questa duplice dimensione che si radica la "funzione descrittiva" degli indicatori: la loro capacità di rendere i fenomeni «countable» e «commensurable»⁸ li rende, infatti, strumenti privilegiati di conoscenza.

Proprio l'univocità attraverso la quale il linguaggio numerico si esprime e la neutralità che pretende di portare con sé fa sì che gli indicatori risultino circondati da un'innequivocabile aura di veridicità e scientificità⁹. Questo fonda quella che in dottrina viene comunemente riconosciuta come la seduttività della quantificazione¹⁰: la percezione che il ricorso alla stessa sia opportuno, o addirittura necessario, si basa sulla sua capacità di rendere misurabili fenomeni altrimenti refrattari alla classificazione, garantendo – almeno in apparenza – trasparenza, verificabilità e comparabilità.

È proprio questa pretesa oggettività a rivelare un'altra dimensione tipica della quantificazione, quella performativa.

Gli indicatori, cioè, nel momento in cui descrivono una realtà, tendono a orientarla: definendo – in maniera univoca e scientifica – parametri di valutazione, essi inducono i soggetti a conformarvisi, contribuendo così a plasmare i fenomeni che dovrebbero semplicemente descrivere. In questo risiede la natura fortemente dinamica degli indicatori: nella loro capacità di modellare la realtà che pretendono di misurare, di dirigerne lo svolgimento e di modificare le modalità con le quali la si guarda e la si valuta¹¹.

In tal senso, gli indicatori operano come dispositivi di potere, capaci di intrecciare conoscenza e normatività.

L'innata forza persuasiva degli indicatori e il crescente ricorso che ad essi viene fatto da parte dei decisori pubblici rendono, però, necessaria una riflessione critica avente ad oggetto le evidenti ambiguità che ne caratterizzano tanto la creazione quanto il funzionamento.

In questa prospettiva, allora, il primo rischio sotteso alla quantificazione risiede proprio nella sua tendenza, come si diceva, a semplificare.

Innanzitutto, la semplificazione di fenomeni complessi può comportare una distorsione degli stessi. Dal momento che i numeri si esprimono in termini essenziali, essi impongono di considerare il fenomeno al di fuori del contesto nel quale esso si iscrive, poiché incapaci di coglierne tutte le dimensioni. Questo fa sì che talvolta gli indicatori non riescano a rappresentare integralmente il concetto al quale si riferiscono, presentandosi piuttosto come una «*distilled measure of a concept*»¹².

Sono due i principali effetti collaterali che una simile operazione può portare con sé. *In primis*, la scarsa accuratezza che potrebbe circondare gli indicatori e la loro tendenza a omogeneizzare fenomeni differenti tra loro, dovuta all'incapacità del linguaggio numerico di cogliere tutte le dimensioni e tutti gli elementi

⁷ Per un'analisi più approfondita e in parte critica della definizione proposta si veda M. INFANTINO, *Numera*, cit., 83.

⁸ S. ENGLE MERRY, *The Seduction of Quantification*, cit., 1.

⁹ R. SCARCIGLIA, *op. cit.*, 76; M. INFANTINO, *Numera*, cit.

¹⁰ S. ENGLE MERRY, *The Seduction of Quantification*, cit., 1.

¹¹ *Ibidem.* W. NELSON ESPEL, M. SAUDER, *The Dynamism of Indicators*, in K.E. DAVIS, A. FISHER, B. KINGSBURY, S. ENGLE MERRY (eds.), *Governance by Indicators*, Oxford, 2012, 86.

¹² T. LANDMAN, E. CARVALHO, *Measuring Human Rights*, New York, 2010, 137.

che li caratterizzano¹³. In secondo luogo, essi rischiano di creare una falsa specificità, sembrando più precisi di quanto, in realtà, siano¹⁴. Presentando in maniera univoca e netta i dati considerati, essi riescono a ben celare le incertezze, le problematicità e i possibili errori strutturali che talvolta sottostanno alla loro creazione¹⁵.

A quanto finora detto si aggiunge, poi, un ulteriore profilo, connesso alla natura eminentemente politica degli indicatori. Difatti, la loro creazione non è mai un atto neutro. Essa, piuttosto, si snoda attraverso una pluralità di scelte discrezionali, che riguardano la selezione del fenomeno da analizzare, le fonti dei dati, i criteri di misurazione, le categorie concettuali impiegate¹⁶. Ogni indicatore sembra, quindi, sotteso da una teoria implicita sul fenomeno che esso mira a misurare, sulle modalità con le quali esso si delinea e sull'esito dello stesso¹⁷.

Tuttavia, quando il prodotto finale viene presentato nella sua veste numerica, esso si manifesta in maniera oggettiva e scientifica. Il lavoro interpretativo alla base della sua creazione e il connotato valoriale che gli si attribuisce restano, infatti, oscurati¹⁸. Questo contribuisce a naturalizzare quelle che, in verità, sono scelte politiche e normative preesistenti, confermando la natura performativa della quantificazione.

Gli indicatori, quindi, sono in grado di vestire di scientificità e neutralità decisioni discrezionali, veicolando un dato che appare scientifico ma che, in realtà, è, intrinsecamente, politicamente situato. In questo senso, perciò, essi possono considerarsi un esempio paradigmatico della tensione capace di instaurarsi tra tecnica e politica¹⁹.

Collocare la loro costruzione e il loro utilizzo all'interno di tale cornice critica, allora, consente di cogliere come gli indicatori non si collochino al di fuori dei regimi di potere, ma vi partecipino attivamente, fungendo insieme da strumenti di conoscenza e da meccanismi di governo²⁰.

3. Il genere come dato numerico

Le considerazioni teoriche sin qui sviluppate evidenziano come gli indicatori costituiscano al contempo strumenti di conoscenza e dispositivi di potere. Per comprendere appieno questa loro duplice funzione – descrittiva e performativa – è tuttavia necessario spostare, ora, l'analisi dal piano teorico a quello pratico, osservando come la quantificazione possa operare concretamente.

¹³ S. ENGLE MERRY, *The Seduction of Quantification*, cit., 1 e 13; S. ENGLE MERRY, *Measuring the World*, in *Current Anthropology*, 52, 2011, 84 e 86. In relazione agli indicatori giuridici globali, sul punto, si veda M. INFANTINO, *Numera*, cit., 212-213. Non è un caso, infatti, che gli indicatori ritenuti maggiormente precisi siano anche quelli che si riferiscono a fenomeni che, già in partenza, si dimostrano meno complessi e che, dunque, ai fini della misurazione richiedono un minor sforzo interpretativo. Si veda sul punto S. ENGLE MERRY, *The Seduction of Quantification*, cit., 13.

¹⁴ S. ENGLE MERRY, *The Seduction of Quantification*, cit., 19-20.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ S. ENGLE MERRY, *The Seduction of Quantification*, cit., 20; M. INFANTINO, *Numera*, cit., 197.

¹⁷ M. INFANTINO, *Numera*, cit., 193.

¹⁸ R. SCARCIGLIA, *op. cit.*, 76.

¹⁹ S. ENGLE MERRY, *The Seduction of Quantification*, cit., 21.

²⁰ M. FOUCAULT, *Sécurité, territoire, population*, Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, 2004, 112.

Sebbene apparentemente distanti dagli ambiti in cui tradizionalmente la dottrina sugli indicatori quantitativi si è sviluppata²¹, i processi di classificazione in base al genere si rivelano un terreno piuttosto fertile per condurre questo approfondimento. Si pensi, in particolare, alla individuazione delle soglie ormonali che le atlete *intersex* e *transgender* devono rispettare per poter competere, a livello agonistico e internazionale, nella categoria femminile di diverse discipline sportive.

Infatti, i cosiddetti *Hormonal Eligibility Criteria* rappresentano un esempio paradigmatico della modalità con cui gli indicatori quantitativi operano all'interno dei sistemi regolatori contemporanei, sia nella loro funzione descrittiva sia in quella performativa.

Essi rappresentano un esempio di come il parametro numerico, concepito per tradurre fenomeni complessi in dati oggettivi, finisca per assumere un ruolo normativo e prescrittivo, incidendo direttamente sulla definizione dei confini dei fenomeni ai quali si riferisce. Come si evidenzierà, gli *eligibility criteria*, ideati per bilanciare gli interessi sottesi alla partecipazione delle atlete *transgender* e delle atlete con differenze dello sviluppo sessuale (DSS) alle competizioni sportive, si rivelano, in realtà, strumenti capaci di tracciare i confini del genere giuridicamente rilevante ai fini delle stesse. Attraverso l'individuazione dei parametri da rispettare e la verifica della loro osservanza, cioè, si definisce in maniera univoca chi, nell'ordinamento sportivo, possa essere considerato maschio e chi femmina. In questo modo le differenze biologiche, corporee e identitarie che caratterizzano l'esperienza delle atlete considerate vengono trasformate in una realtà univoca e misurabile.

In questa prospettiva, gli *eligibility criteria* si rivelano un caso emblematico del potere performativo degli indicatori, ma anche un'occasione per riflettere sul rapporto, intrinsecamente problematico, tra quantificazione e tutela dei diritti fondamentali. È in tale intersezione che emergono con maggiore evidenza le

²¹ La riflessione giuridica sul ruolo assolto dalla quantificazione nei processi decisionali pubblici si è tradizionalmente sviluppata con riferimento a specifici settori, tra cui indubbiamente quello del bilancio pubblico e delle politiche economiche e monetarie, quello delle politiche ambientali, quello dei diritti sociali, soprattutto con riferimento al diritto alla salute. La dottrina sul punto è, chiaramente, molto ricca. Per quanto concerne il bilancio pubblico e le politiche economiche e monetarie si rinvia, a mero titolo esemplificativo, a: C. BERGONZINI, S. BORELLI, A. GUAZZAROTTI, *La legge dei numeri. Governance economica europea e marginalizzazione dei diritti*, Napoli, 2016; C. CARUSO, M. MORVILLO, *Il governo dei numeri. Indicatori economico-finanziari e decisione di bilancio nello Stato costituzionale*, Bologna, 2020; S. NICODEMO, *Tecnica e politica per l'equità verso l'Unione economica e monetaria*, in *Federalismi.it*, 3, 2025; A. ARCURI, *Le prescrizioni implicite sullo "Stato condizionato". Il caso del rating sovrano*, in *Federalismi.it*, 3, 2025; Con riferimento al ruolo svolto dagli indicatori nelle politiche ambientali si veda, invece, tra i molti: A. FERRARINI, *The research for socio-economic and environmental indicators to define a sustainable community*, in *Parma Economica*, 1999; R. ZOMBOLI, *La valutazione di efficacia delle politiche ambientali*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 2, 2000; I. BAISI, *L'approccio Life Cycle Assessment (LCA) come metodologia decisionale per l'elaborazione di politiche pubbliche maggiormente improntate alla sostenibilità ambientale*, in *Federalismi.it*, 3, 2025; N. MACCABIANI, A. LAURO, *Gli indicatori ambientali: verso una "rappresentanza di risultato"?*, in *Federalismi.it*, 3, 2025. Infine, per ciò che riguarda i diritti sociali e il diritto alla salute: E. BORGONOV, *Gli indicatori di efficacia e di efficienza nella sanità*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 2, 2000; C. BERGONZINI, *Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (bes) come strumento di coordinamento delle politiche nei rapporti tra Stato e Regioni*, in C. BERGONZINI (a cura di), *Costituzione e bilancio*, Milano, 2019, 281-290; T. BALDUZZI, *Gli indicatori del bisogno di salute: tra appropriatezza, autonomia ed equità nel servizio sanitario nazionale*, in *Federalismi.it*, 3, 2025; M.L. D'AUTILIA, O. NAZZARO, *Indicatori di benessere nel ciclo di programmazione economica finanziaria delle pubbliche amministrazioni italiane*, in *Federalismi.it*, 3, 2025; C. BERTOLDI, M. MALVICINI, *Costituzionalismo numerico o costituzionalismo simbolico? BES & SDGs nell'ordinamento italiano*, in *Federalismi.it*, 3, 2025.



tensioni tra esigenze regolative, diritti fondamentali e margini di discrezionalità che tradizionalmente caratterizzano il ricorso agli indicatori quantitativi nelle decisioni pubbliche.

3.1. La logica della quantificazione nei regolamenti sportivi su atlete *transgender* e *intersex*

Fin dall'inclusione delle donne nello sport agonistico è emersa la necessità di organizzare le competizioni secondo una logica binaria, fondata sulla presunta superiorità fisica derivante ai corpi maschili dalla pubertà, tradizionalmente associata ai più alti livelli di testosterone che la caratterizzano²².

Difatti, vi sarebbero *in primis* caratteristiche fisiche capaci di incidere sulle prestazioni sportive il cui sviluppo viene coadiuvato dai diversi livelli ormonali che caratterizzano la pubertà nei corpi maschili e femminili, non reversibili né modificabili anche a seguito di una successiva variazione del livello di testosterone (si pensi, ad esempio, alla statura)²³. Di fianco a queste, poi, si osserverebbero altri tratti idonei a influenzare la *performance* atletica, che dipendono dai livelli ormonali che il soggetto presenta al momento specifico della gara²⁴.

È, quindi, da tali differenze biologiche che deriverebbe la giustificazione di una classificazione binaria delle competizioni sportive, al fine di garantire una partecipazione equa ed effettiva alle stesse.

Tuttavia, la linearità di tale ricostruzione incontra un evidente ostacolo di fronte alla partecipazione delle atlete *intersex* e *transgender*, i cui corpi non rispettano il rigido binarismo di genere che impronta il sistema sportivo e che, per questo, impongono di interrogarsi sui limiti e le contraddizioni dello stesso²⁵.

Infatti, le atlete *transgender*, pur sottoponendosi a terapia ormonale sostitutiva e talvolta a interventi chirurgici di affermazione di genere, possono conservare caratteristiche fisiche e biologiche del sesso assegnato loro alla nascita²⁶. Le atlete *intersex*, invece, possiedono naturalmente tratti biologici che non rientrano nella tradizionale classificazione binaria, tra i quali possono collocarsi certamente livelli di testosterone superiori a quelli tipici dei corpi femminili.

Tanto le soggettività *trans* quanto quelle *intersex*, quindi, sperimentano una dissociazione tra identità percepita (ed esperita) e caratteristiche biologiche che difficilmente può iscriversi all'interno della struttura binaria che caratterizza lo sport.

²² UN High Commissioner for Human Rights, Intersection of race and gender discrimination in sport, A/HRC/44/26, 7. Sul punto si veda anche P. BYDZOVSKY, *The status of transgender and intersex athletes in international sports federations*, in *The International Sports Law Journal*, 23, 2023, 357; E. TONNESSEN, I.S. SVENDSEN, I.C. OLSEN, A. GUTTORMSEN, T. HAUGEN, *Performance development in adolescent track and field athletes according to age, sex and sport discipline*, in *PLoS One*, 2015, 1-10; J.D. SAFER, *Fairness for Transgender People in Sport*, in *Journal of the Endocrine Society*, 6, 2022, 1.

²³ J.D. SAFER, *op. cit.*, 1.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Nell'ordinamento sportivo il binarismo di genere rappresenta un principio di centrale rilevanza. Infatti, non soltanto, come visto, esso sembra porsi come condizione necessaria per la realizzazione del fair play e dell'equità competitiva, ma altresì esso impronta l'organizzazione materiale dell'ordinamento. Si pensi, ad esempio, al ruolo dallo stesso svolto nella gestione degli spazi comuni, come bagni, spogliatoi, alloggi degli atleti. Non a caso, difatti, la stessa Corte costituzionale italiana, nella sentenza n. 143/2024, ha annoverato il diritto dello sport tra le branche del diritto basate sul binarismo di genere, precisando come il superamento dello stesso richiederebbe un totale ripensamento del settore considerato (par. 5.5).

²⁶ Per approfondire l'evoluzione della disciplina avente ad oggetto la partecipazione delle atlete *transgender* alle competizioni sportive di livello agonistico e internazionale si rinvia a P. BYDZOVSKY, *op. cit.*, 361-362.

Tale disallineamento tra dato identitario e dato biologico, infatti, genera un conflitto tra due principi centrali dell'ordinamento sportivo: il principio di equità competitiva e quello di non discriminazione nell'accesso alle competizioni²⁷.

Se da un lato, infatti, l'inclusione delle atlete *transgender* e *intersex* nelle competizioni femminili si rende necessaria per garantire che non siano operate discriminazioni basate sul sesso e sull'identità di genere, dall'altro lato è stato necessario sviluppare dei meccanismi idonei a tutelare le donne *cisgender* ed *endosex*²⁸ dal supposto vantaggio competitivo che le prime, per la conformazione biologica che le caratterizza, potrebbero presentare²⁹.

Storicamente, quindi, le federazioni sportive hanno cercato di bilanciare questi interessi, eleggendo il livello di testosterone a criterio principale per la classificazione di genere delle atlete³⁰.

Emblematico, in tal senso, è certamente il riferimento ai regolamenti adottati dal 2011 in poi dalla *World Athletics*. Il regolamento del 2011 relativo alle atlete con iperandrogenismo fissava a 10 nmol/L la soglia massima di testosterone per l'accesso alle competizioni femminili³¹. Il regolamento, difatti, forniva la definizione di quale fosse un «normal male range of total testosterone in serum»³² e, in questo modo, il valore di 10 nmol/L di testosterone diveniva, per la prima volta, *proxy* per la classificazione di genere delle atlete con caratteristiche DSS.

²⁷ La promozione di un accesso alle competizioni privo di discriminazioni basate sul sesso e sull'identità di genere acquista crescente rilevanza all'interno dell'ordinamento sportivo. Nel 2021, infatti, l'International Olympic Committee (IOC) ha pubblicato il documento *IOC Framework on Equity, Inclusion and Non-Discrimination on the Basis of Gender Identity and Intersex*. Esso, dalla natura non vincolante per le federazioni, si sostanzia in una serie di raccomandazioni sulle misure che gli organismi sportivi dovrebbero adottare per promuovere la parità di genere e l'inclusione nelle competizioni. In questo atto, inoltre, l'IOC vieta espressamente non solo l'esclusione esplicita delle atlete *transgender*, ma anche qualsiasi forma di discriminazione sistematica delle stesse, invitando le federazioni a definire criteri di ammissione fondati su basi scientifiche, al fine di preservare l'equità e di evitare vantaggi sproporzionati o ingiusti e/o rischi per la sicurezza fisica degli individui. Il testo integrale del documento è consultabile alla seguente pagina web: <https://www.olympics.com/ioc/human-rights/fairness-inclusion-nondiscrimination> (ultima consultazione: 27/10/2025). Per approfondire la rilevanza del principio di non discriminazione in base al sesso nello sport si rinvia, inoltre, a P. CANNOOT, *Hormonal Eligibility Criteria in Women's Professional Sports Under the ECHR: The Case of Caster Semenya v. Switzerland*, in V. BOILLET, S. WEERTS, A.R. ZIEGLER, *Sports and Human Rights*, Lausanne, 2024, 101.

²⁸ *Edosex* è il termine che si utilizza per riferirsi alle donne che non presentano DSS.

²⁹ P. CANNOOT, *op. cit.*, 97.

³⁰ In una prima fase il sex testing avveniva tramite la sola osservazione e palpazione dei genitali esterni delle atlete e mediante il c.d. test del corpo di barr, volto a definire l'assetto cromosomico delle atlete. Dopo questi primi momenti, però, poi, esso ha sempre avuto come elemento centrale il controllo dei livelli ormonali. Per una ricostruzione più soddisfacente dell'exkursus e dell'evoluzione storica del sex testing si rinvia a P. BYDZOVSKY, *op. cit.*, 358-362; C.M. REALE, "Only the beginning"? *L'impatto della sentenza della Corte Edu Semenya v. Switzerland sui diritti umani in prospettiva di genere nella governance sportiva*, in *Genus. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2, 2023, 255-256.

³¹ Il testo integrale del regolamento "IAAF regulation governing eligibility of females with hyperandrogenism to compete in women's competition" è consultabile alla seguente pagina web: www.iaaf.org/aboutiaaf/publication/regulations/index.html (ultima consultazione: 27/10/2025).

³² K. KARKAZIS, R. JORDAN-YOUNG, G. DAVIS, S. CAMPORESI, *Out of Bounds? A Critique of the New Policies on Hyperandrogenism in Elite Female Athletes*, in *Am J Bioeth*, 2, 2012, 7.

La sospensione del suddetto regolamento, stabilita nel 2015 dal Tribunale arbitrale sportivo (TAS) a seguito dell'impugnazione da parte dell'atleta Dutee Chand³³, ha condotto la WA ad adottare, nel 2018, il primo regolamento specifico per le atlete con DSS, abbassando la soglia a 5 nmol/L³⁴. Come si avrà modo di approfondire nel corso della trattazione, le importanti criticità insite nella disciplina dettata da tale regolamento sono emerse a seguito della sua impugnazione di fronte al TAS ad opera della mezzofondista Caster Semenya e del caso di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo che ne è derivato³⁵.

Ulteriori versioni del regolamento "Eligibility Regulations for the Female Classification (Athletes with Differences of Sex Development)", tra cui quelle del 2023³⁶ e 2025, hanno progressivamente ridotto il limite

³³ Dutee Chand, una velocista con caratteristiche *intersex* che nel 2014 ha impugnato l'IAAF regulation governing eligibility of females with hyperandrogenism to compete in women's competition di fronte al TAS, ritenendo che lo stesso ponesse in essere una discriminazione basata sulle caratteristiche sessuali congenite e sul sesso. Il TAS, con un provvedimento ad interim del luglio 2014, sospendeva suddetto regolamento, riconoscendo che le condizioni poste dallo stesso potessero creare effetti dannosi sulle atlete *intersex* ed evidenziando la carenza di sufficienti basi scientifiche a sostegno del regolamento. Per approfondire la vicenda giudiziale di Dutee Chand si rinvia a: M. VIRET, E. WISNOSKY, CAS 2014/A/3759, *Chand v. AFI & IAAF, Award of 24 July 2015*, in A. DUVAL, A. RIGOZZI (eds), *Yearbook of International Sports Arbitration 2015*, 2016, The Hague, 235–273; M. PAPE, *The Fairest of Them All: Gender-Determining Institutions and the Science of Sex Testing*, in D. VASILIKIE, T. MARCIA, S. TEXLER, *Gender Panic, Gender Policy*, Bingley, 2017; S. CAMPORESI, *A question of 'fairness': Why ethics should factor in the Court of Arbitration for Sport's decision on the IAAF Hyperandrogenism Regulations*, in *British Journal of Sports Medicine*, 3, 2019, 797-798; E. FALLETTI, *Il riconoscimento dell'identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di Caster Semenya*, in *Genus. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 1, 2020, 129-131.

³⁴ Più precisamente, il regolamento in oggetto stabiliva che per accedere alla categoria femminile di specifiche tipologie di gara, i.c.d. *restricted events* (le competizioni internazionali tra i 400 m e i 1500 m), il livello di testosterone che le c.d. *relevant athletes* (atlete con forme di DSS indicate tassativamente dallo stesso regolamento) dovevano possedere fosse di 5 nmol/L. Al fine di competere nelle suddette gare, quindi, le *relevant athletes* con livelli ormonali che superavano detta soglia erano chiamate a sottoporsi a specifici trattamenti medici volti ad abbassarli. Il testo integrale del regolamento è scaricabile alla seguente pagina web: <https://worldathletics.org/news/press-release/eligibility-regulations-for-female-classifica> (ultima consultazione 27/10/2025).

³⁵ Taluni aspetti di questa nota vicenda giudiziale saranno approfonditi nel proseguito della trattazione, Infra. 3.3. La complessa relazione tra quantificazione e diritti fondamentali. Tuttavia, per una ricostruzione dettagliata del caso e un approfondimento completo dello stesso si rinvia alla florida letteratura in materia. A tal proposito si citano, a mero titolo esemplificativo: C.M. REALE, "Only the beginning"?, cit., 252 ss.; J. COOPER, *Semenya v. Switzerland* (European Court of Human Rights), No. 10934/21, July 11, 2023, in *ESLJ* 21, 2023, 1; I. ESPINHAÇO GOMES, 'I Am Strong, I Am Invincible, I Am Woman': A Commentary on the Semenya v Switzerland Case, in *Australian Feminist Law Journal*, 50(2), 2024, 231-254; A. DUVAL, *Righting the Lex Sportiva: The Semenya v Switzerland Case and the Human Rights Accountability of Transnational Private Governance*, in *European Convention on Human Rights Law Review*, 2025, 238-267; G.F. LENDVAI, *The First Step towards a More Inclusive Environment in Sports? Case Note of the ECtHR's Semenya v. Switzerland Judgment*, in *Acta Universitatis Carolinae Iuridica*, 71(1), 2025, 159-177; S. BASTIANON, M. COLUCCI, *The Semenya v. Switzerland ECtHR Grand Chamber Judgement: Jurisdiction, Procedural Rights, and Sports Arbitration*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES)*, 2025, 1-18; T. SHINOHARA, *Caster Semenya v. Switzerland: eligibility of intersex female athlete in female athletic events*, in *Strasburg Observers*, 2023, <https://strasbourgobservers.com/2023/09/27/caster-semenya-v-switzerland-eligibility-of-intersex-female-athlete-in-female-athletic-events/>; A. ORLANDO, *Il TAS davanti alle Corti europee: diritti procedurali e tutela giurisdizionale effettiva nei casi Semenya e Seraing*, in *DPCE online*, 4, 2025, 1714-1741.

³⁶ Il regolamento "Eligibility Regulations for the Female Classification (Athletes with Differences of Sex Development)" del 2023 è consultabile alla seguente pagina web: <https://worldathletics.org/news/press-release/eligibility-regulations-for-female-classifica> (ultima consultazione: 27/10/2025). Sempre nel 2023, poi, la federazione ha adottato anche un regolamento volto a disciplinare l'accesso alle competizioni delle atlete trans, "Eligibility conditions for female transgender athletes", consultabile alla seguente pagina web: <https://worldathletics.org/about->

a 2,5 nmol/L e, infine, escluso le atlete con cromosoma Y dalle competizioni femminili internazionali, introducendo il test genetico SRY come meccanismo di controllo³⁷.

Tutti i regolamenti citati condividono un tratto di fondo: essi propongono una quantificazione (biologica) del genere mediante soglie numeriche di testosterone (o, da ultimo, la presenza del cromosoma Y).

L'impiego della soglia ormonale come unico *proxy* del genere di appartenenza delle atlete ai fini delle competizioni trasforma caratteristiche complesse e multidimensionali, attinenti alla conformazione biologica e identitaria dei soggetti, in un dato univoco e facilmente misurabile. Fenomeni complessi come le differenziazioni dello sviluppo sessuale e l'identità di genere vengono, cioè, tradotti in un parametro numerico direttamente applicabile nel contesto di riferimento, idoneo a facilitare il complesso bilanciamento tra gli interessi in gioco.

3.2. La costruzione di un indicatore: scienza, cultura e *governance* dei corpi

Se è vero che ogni indicatore poggia su una teoria che ne orienta la costruzione³⁸, la prima domanda da porsi nell'esaminare gli *eligibility criteria* concerne la natura dei presupposti teorici dai quali essi traggono fondamento.

Tale operazione si rivela tutt'altro che agevole: la base scientifica e culturale su cui i regolamenti in materia di atlete *trans* e *intersex* si radicano non solo non è univoca, ma risulta anzi profondamente controverta. Proprio per questa ragione, l'analisi degli *eligibility criteria* si rivela, ancora una volta, un osservatorio privilegiato per indagare le dinamiche sottese ai processi di quantificazione. Essa consente, in particolare, di mettere a fuoco la componente discrezionale che permea la costruzione di simili indicatori e di coglierne le implicazioni pratiche, in termini di semplificazione e riduzione della complessità sociale e biologica che tali parametri inevitabilmente portano con sé.

Come si è visto, infatti, a partire dal 2011, la *World Athletics* ha definito – e progressivamente ridefinito – un «*normal female range*» di testosterone, fissandolo prima a 10 nmol/L, poi a 5 nmol/L e, infine, a 2,5 nmol/L.

Da tali soglie tutti i regolamenti derivano automaticamente l'esistenza di un vantaggio competitivo per le atlete con livelli superiori, configurando così un nesso causale diretto tra il dato biologico e la prestazione agonistica. La relazione tra causa ed effetto viene, quindi, presentata dai provvedimenti considerati in termini eziologici e non come il risultato di una precisa scelta discrezionale alla base dell'impianto

iaaf/documents/book-of-rules (ultima consultazione: 27/10/2025). Quest'ultimo, di fatto, esclude le donne *trans* dalle gare femminili di livello internazionale, ammettendole nell'unico caso in cui esse non abbiano vissuto la pubertà maschile oltre lo stadio di Tanner o, alternativamente, dopo i dodici anni di età. Esso precisa, inoltre, che anche laddove soddisfacessero questa condizione, le atlete *trans* dovrebbero presentare, fin dalla pubertà, un livello costante di testosterone inferiore alla soglia dei 2,5 nmol/L.

³⁷ Nel 2025, la WA approvato un ultimo regolamento, dalla portata ancor più restrittiva. Esso chiarisce che ai fini delle competizioni internazionali è considerato un atleta femmina soltanto chi non presenti il cromosoma Y: in questo modo, quindi, esclude definitivamente le atlete *trans* dalle competizioni e limita evidentemente l'accesso alle stesse anche a tutte le atlete il cui DSS determini la presenza di suddetto cromosoma. A tal fine, il regolamento considerato inserisce quale meccanismo di controllo il SRY testing (*Sex-determining region Y gene analysis*), il cui esito positivo determina automaticamente l'esclusione dell'atleta dalla categoria femminile. Il regolamento è consultabile alla seguente pagina web: <https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules> (ultima consultazione: 27/10/2025).

³⁸ M. INFANTINO, *Numera*, cit., 193.



regolamentare. Infatti, il dato ormonale è proposto alla stregua di un parametro oggettivo e neutro, capace di orientare in modo univoco la classificazione di genere all'interno del contesto sportivo.

Questo, in primo luogo, rischia di determinare la semplificazione di realtà in verità fortemente complesse, come quella del corpo e dell'identità di genere, incapace di cogliere le molteplici dimensioni di cui esse si compongono³⁹.

L'assimilazione dell'appartenenza di genere a un determinato livello di testosterone, infatti, ignora l'esistenza di soggettività che, per ragioni biologiche o identitarie, non si conformano al binarismo di genere, tra cui certamente si collocano quelle *trans* e *intersex*. Queste, difatti, mostrano come la dicotomia maschile/femminile sia una costruzione sociale più che una realtà naturale e come l'individuazione di *standard* di "normalità" con riferimento a specifiche caratteristiche sessuali (tra cui, chiaramente, i livelli ormonali si collocano) trascuri la varietà con cui il corpo umano naturalmente può presentarsi⁴⁰.

Gli *eligibility criteria* appaiono quindi fondati su un presupposto culturale – la dicotomia di genere – più che su un consenso scientifico consolidato. La loro fondatezza scientifica, infatti, è oggetto di ampio dibattito.

Sebbene la *World Athletics* abbia, da sempre, giustificato le misure adottate nei suoi regolamenti con il richiamo a fonti scientifiche che sostengono la correlazione diretta tra testosterone e prestazioni atletiche⁴¹, consistenti perplessità persistono sul punto.

Infatti, il Tribunale arbitrale sportivo, con il provvedimento del 27 luglio 2014 nel caso *Chand*, aveva rilevato l'insufficienza delle prove scientifiche a supporto del regolamento sull'iperandrogenismo⁴². Più recentemente, poi, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Semenya c. Svizzera*, ha ulteriormente sottolineato le criticità legate all'impatto sproporzionato di tali misure sui diritti fondamentali delle atlete⁴³.

Inoltre, parte significativa della letteratura scientifica sembra negare che esistano sufficienti riscontri del nesso di causalità diretta tra livello di testosterone e vantaggio competitivo. Secondo tale orientamento, l'unico dato certo è che talune forme di DSS possono far sì che la donna presenti livelli di testosterone superiori alla media femminile, ma da ciò non consegue necessariamente una prestazione agonistica più elevata⁴⁴. Al contrario, i livelli ormonali sembrano essere solo uno dei molteplici fattori capaci di incidere

³⁹ S. ENGLE MERRY, *The Seduction of Quantification*, cit., 1 e 13.

⁴⁰ P. CANNOOT, *op. cit.*, 104.

⁴¹ Questo è accaduto, da ultimo, con il regolamento "Eligibility regulations for the female classification (athletes with differences of sex development)" del 2023, nel quale il WA ha citato della nuova letteratura scientifica che ritiene che il testosterone «either naturally produced or artificially inserted into the body, provides significant performance advantages in female athletes». Il testo del regolamento è consultabile alla seguente pagina web <https://worldathletics.org/news/press-release/eligibility-regulations-for-female-classification> (ultima consultazione: 27/10/2025).

⁴² Arbitration CAS 2014/A/3759, *Dutee Chand v. Athletics Federation of India (AFI) & International Association of Athletics Federations (IAAF)*, decisione del 24 luglio 2015, par. 492.

⁴³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Semenya c. Svizzera*, sentenza dell'11 luglio 2023, par. 235.

⁴⁴ M. NEWBOULD, *What do we do about women athletes with testes?*, in *Journal of Medical Ethics*, 4, 2016; T.W. STORER, L. MAGLIANO, L. WOODHOUSE, et al., *Testosterone dose-dependently increases maximal voluntary strength and leg power, but does not affect fatigability or specific tension*, in *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 88(4), 2003, 1478–1485; S. STEBBINGS, A. HERBERT, S. HEFFERNAN, R.JR. PIELKE, A. WILLIAMS, *The BASES Expert Statement on Eligibility for Sex Categories in Sport: DSD Athletes*, 2021, https://www.bases.org.uk/imgs/8931_bas_bases_tses_summer_2021_online_pg_12_130.pdf; D.B. ALLEN, *Hormonal Eligibility Criteria for 'Includes Females' Competition: A Practical but Problematic Solution*, in *Horm Res Paediatr.*, 85(4), 2016, 278–282. S. BERMON, P.Y. GARNIER, *Correction:*

sulle *performances* sportive, accanto ad altri elementi fisici (come massa muscolare, capacità polmonare) e socio-economici (accesso alle strutture di allenamento, nutrizione, contesto di provenienza)⁴⁵.

Quanto finora detto porta con sé, come sua specifica conseguenza, che la costruzione degli *eligibility criteria* riflette una precisa scelta metodologica: quella di isolare un solo parametro, tralasciandone altri capaci, in astratto, di incidere allo stesso modo sulla *performance*.

È così, quindi, che la natura discrezionale dell'operazione che dà forma agli indicatori considerati emerge con chiarezza.

In questa prospettiva, perciò, gli *eligibility criteria* non possono considerarsi mezzi neutri di organizzazione dell'ordinamento sportivo, ponendosi, piuttosto, come strumenti normativi situati all'interno di una più ampia logica di *governance* dei corpi, fondata su presupposti binari ed eteronormativi. Difatti, essi non soltanto semplificano le modalità con le quali il genere si esprime, tanto socialmente quanto biologicamente, ma tendono anche a normalizzare i corpi, imponendo una loro modificazione idonea a ricondurli ad un modello conforme al binarismo di genere.

È in questo senso, quindi, che, come osservato in dottrina, «singling out testosterone as the only physical factor that could potentially create a comparative advantage is 'based entirely on heteronormative standards for how a female athlete should look»⁴⁶.

3.3. La complessa relazione tra quantificazione e diritti fondamentali

L'analisi del ruolo degli *eligibility criteria* all'interno dei regolamenti adottati dalla *World Athletics* consente di riflettere su un ulteriore aspetto di centrale rilevanza: la capacità degli indicatori quantitativi di incidere sull'accesso a diritti fondamentali, talvolta limitandolo.

Come più volte richiamato, difatti, tali regolamenti impongono che le atlete con livelli di testosterone superiori alla soglia dagli stessi stabilita debbano sottoporsi a interventi medici, prevalentemente ormonali, pena l'esclusione dalle competizioni internazionali. È evidente, quindi, come siffatto impianto normativo sia idoneo a incidere su taluni diritti fondamentali delle atlete: il diritto alla salute, alla vita privata e al lavoro, il divieto di discriminazione basata sul sesso e sulle caratteristiche sessuali.

Inoltre, come si è anticipato, approfondendo il rapporto tra gli *eligibility criteria* e i suddetti diritti fondamentali è possibile confermare la natura discrezionale dei primi e, più precisamente, il fatto che la definizione di tali parametri dipenda non tanto da un'esigenza scientificamente dimostrata, quanto più da una

serum androgen levels and their relation to performance in track and field: mass spectrometry results from 2127 observations in male and female elite athletes, in *Br J Sports Med*, 55, 2021. Tale ultimo riferimento è tanto più importante se si pensa al fatto che gli autori citati intervengono con il contributo in oggetto in correzione ad uno studio da loro condotto nel 2017 per conto della WA e dalla stessa citato come base scientifica del regolamento del 2018. Più precisamente, i due autori sostengono che i risultati ottenuti nel predetto studio non possono essere utilizzati per provare un rapporto diretto tra testosterone e performance sportive, potendo rappresentare piuttosto soltanto un indice di una relazione sussistente tra i due fattori.

⁴⁵ P. CANNOOT, *op. cit.*, 106; C.M. REALE, "Only the beginning", *cit.*, 268; K. KARKAZIS, R.M. JORDAN-YOUNG, G. DAVIS, S. CAMPORESI, *Out of bounds? A critique of the new policies on hyperandrogenism in elite female athletes*, in *The American Journal of Bioethics*, 7, 2012, 3-16; S. CAMPORESI, *When does an advantage become unfair? Empirical and normative concerns in Semenya's case*, in *J Med Ethics*, 45(11), 2019, 700-704; E. FALLETTI, *op. cit.*, 1, 2020, 136-139.

⁴⁶ L. HOLZER, *What Does it Mean to be a Woman in Sports? An Analysis of the Jurisprudence of the Court of Arbitration for Sport*, in *Human Rights Law Review*, 20, 2020, 403.



scelta normativa che attribuisce uno specifico valore giuridico a determinate caratteristiche considerate normali in un corpo femminile.

Non a caso, quindi, proprio sui profili ora accennati si è trovata a pronunciarsi la Corte di Strasburgo, nella nota sentenza *Semenya c. Svizzera* del 2023⁴⁷.

In primo luogo, gli *eligibility criteria* impattano direttamente sull'integrità fisica e psichica delle atlete dagli stessi interessate, rilevando l'intima connessione sussistente tra salute, dignità e identità personale.

Le donne con DSS, infatti, non presentano alcuna patologia e hanno corpi perfettamente sani. Ciò che le differenzia dalle donne *endosex* è esclusivamente uno sviluppo naturale di caratteristiche sessuali atipiche, il quale tuttavia non presenta alcun tipo di implicazione patologica. Nonostante ciò, per poter competere a livello agonistico, esse sono obbligate a sottoporsi a terapie mediche non necessarie, i cui effetti a lungo termine non sono chiari e che incidono, in particolare, sulla sfera riproduttiva, limitando loro, di fatto, l'accesso alla medesima⁴⁸.

Tale ultimo aspetto risulta di centrale rilevanza, facendo da ponte tra la riflessione sul diritto alla salute e quella sul diritto all'identità personale e alla vita privata.

Difatti, la capacità procreativa, lungi dall'essere esclusivamente una funzione tipica del corpo umano, si connette profondamente al benessere psicofisico del soggetto, essendo parte integrante della sua dimensione emotiva, privata e familiare⁴⁹.

Le atlete, quindi, vengono poste di fronte ad una «impossible choice»⁵⁰, costrette a scegliere tra la propria fertilità e le proprie ambizioni professionali, entrambi beni rientranti nell'alveo dell'articolo 8 CEDU e componenti essenziali dell'integrità personale.

Nello specifico, infatti, l'attività professionale non rappresenta solo un'espressione della personalità nel contesto sociale, ma spesso è anche un elemento determinante per il benessere psicologico del soggetto e per le sue interazioni sociali⁵¹. Inoltre, nel caso dell'attività agonistica nell'ambito della quale gli *eligibility*

⁴⁷ Le riflessioni proposte nel presente paragrafo si basano in larga parte sulle argomentazioni della Corte di Strasburgo in suddetta pronuncia. Il riferimento alla stessa, quindi, sarà costante, sebbene spesso indiretto. Laddove si volesse approfondire la complessa vicenda giudiziaria si vedano le fonti richiamate alla nota n. 36.

⁴⁸ P. CANNOOT, *op. cit.*, 109.

⁴⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *V.C. v. Slovakia*, sentenza dell'8 novembre 2011, par. 106.

⁵⁰ K. KARKAZIS, M. CARPENTER, *Impossible 'Choices': The Inherent Harms of Regulating Women's Testosterone in Sport*, in *Bioethical Inquiry*, 15, 2018, 579-587. È interessante evidenziare come la ricostruzione nei termini di una "scelta impossibile" della richiesta rivolta ai soggetti con caratteristiche sessuali o identità di genere non conformi di modificare il proprio corpo in modo da conformarlo alla regola binaria, pregiudicando così la capacità procreativa e l'integrità fisica, sia piuttosto ricorrente. Si pensi, infatti, alla posizione assunta dalla Corte di Strasburgo in *A.P., Garçon, Nicot v. France* del 2017 in materia di riconoscimento giuridico dell'identità di genere e intervento chirurgico di sterilizzazione. In quell'occasione la Corte ha precisato che la legge francese che prevedeva la sterilizzazione quale requisito necessario per ottenere il riconoscimento giuridico dell'identità di genere poneva i soggetti trans che ad essa non volevano sottoporsi di fronte a quello che la stessa Corte definiva un «impossible dilemma»: sottoporsi comunque all'intervento di sterilizzazione, sacrificando così la propria integrità fisica, parte centrale del diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 della CEDU; oppure non sottoporsi all'intervento ma, così facendo, rinunciare al proprio diritto all'identità di genere, limitando lo stesso diritto alla vita privata e familiare. Si veda, quindi, Corte europea dei diritti dell'uomo, *A.P., Garçon, Nicot v. France*, sentenza del 6 aprile 2017, par. 132.

⁵¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Denisov v. Ukraine*, sentenza del 25 settembre 2019, par. 115.

criteria operano, essa rappresenta anche la principale (o esclusiva) fonte di reddito per le atlete professioniste⁵².

È in quest'ottica, quindi, che gli *eligibility criteria* possono costituire una barriera sproporzionata all'accesso al lavoro, imponendo modificazioni fisiche invasive e monitoraggi continui come condizione per svolgere la professione⁵³.

Se quello di fronte al quale gli *eligibility criteria* pongono le atlete con DSS è un dilemma senza soluzione, inoltre, è necessario domandarsi quanto sia libero e consapevole il consenso che le stesse prestano ai trattamenti medici considerati. Se l'alternativa è il sacrificio della propria carriera sportiva, il consenso delle atlete può apparire fortemente condizionato e, per questo, mettere in discussione la compatibilità di tali trattamenti con la loro libertà e la dignità. La dignità, ponendosi quale valore intrinseco al concetto stesso di persona umana, infatti, opera alla stregua di un limite invalicabile per qualsiasi forma di strumentalizzazione del corpo, richiedendo piuttosto che ciascun soggetto sia posto nella condizione di autodeterminarsi liberamente. Essa, quindi, risulta ontologicamente incompatibile con pressioni o ingerenze esterne, idonee a trasformarsi di fatto in condizioni che subordinano l'accesso a specifici contesti sociali e professionali all'accettazione di invasivi trattamenti medici non necessari dal punto di vista clinico.

Questo approccio sembra trovare riscontro, in verità, nell'impostazione tracciata a livello internazionale dagli *Yogyakarta Principles*⁵⁴. Si pensi, ad esempio, al Principio 32 che stabilisce che il diritto all'integrità fisica e mentale di ciascun soggetto deve essere garantito a prescindere dal suo orientamento sessuale, dalla sua identità di genere e dalle sue caratteristiche sessuali. Questo è ancora più evidente se si guarda alla lettera B) delle raccomandazioni agli Stati che fanno seguito a tale principio: essa, difatti, invita gli Stati a garantire che la normativa legislativa nazionale protegga chiunque da qualsiasi forma di «forced, coercive or otherwise involuntary modification of their sex characteristics»⁵⁵.

⁵² P. CANNOOT, *op. cit.*, 115.

⁵³ L'UN High Commissioner for Human Rights ha ritenuto gli *eligibility criteria* «contrary to the right to work since, in practice, they may constitute a barrier limiting disproportionately equal access to work for athletes with variations in sex characteristics. Furthermore, they may require unnecessary physical alterations of one's body as a precondition to working as an athlete and continuous invasive monitoring as an ongoing condition of work». UN High Commissioner for Human Rights, "Intersection of race and gender discrimination in sport", A/HRC/44/26, 8.

⁵⁴ I Principi di Yogyakarta hanno ad oggetto l'applicazione delle norme internazionali in materia di tutela dei diritti umani con specifico riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alle caratteristiche sessuali. Tali principi non hanno carattere giuridicamente vincolante per gli Stati, configurandosi piuttosto come uno strumento di soft-law: rappresentano una guida, ideata da esperti del settore, volta ad indicare agli Stati, alle organizzazioni internazionali e agli altri attori rilevanti come garantire un'effettiva tutela dei diritti umani in relazione all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alle caratteristiche sessuali. Sono stati ideati originariamente nel 2006 da un gruppo di esperti nel settore e, poi, nel 2017 è stata redatta la loro versione aggiornata, gli *Yogyakarta Principles Plus 10*, per adeguare il documento agli sviluppi e alle esigenze emerse in materia nel corso del tempo. Il testo integrale degli *Yogyakarta Principles* e degli *Yogyakarta Principles Plus 10* può essere reperito alla seguente pagina web: <https://yogyakartaprinciples.org> (ultima consultazione: 14/03/2026).

⁵⁵ *Yogyakarta Principles, Principle 32*. Gli *Yogyakarta Principles*, anche nella loro versione originale del 2007, facevano riferimento alle persone intersex. Tuttavia, il collegamento tra le soggettività *intersex* e i diritti garantiti dal documento è divenuto ben più chiaro ed esplicito nell'aggiornamento dei Principi avvenuto nel 2017, con gli *Yogyakarta Principles Plus 10*. Questa nuova versione, infatti, espressamente fa riferimento alle «sex characteristics», di fianco all'orientamento sessuale e all'identità di genere, quali elementi che non possono comportare una discriminazione nel godimento dei diritti fondamentali.



È, dunque, su queste basi che si può riflettere sulla possibilità di considerare il *sex testing*, per le eventuali conseguenze sulla salute fisica e psichica delle atlete, per la perpetuazione dello stato di vulnerabilità in cui i soggetti *intersex* si trovano⁵⁶, nonché per le modalità pratiche con cui si svolge (esami intimi ed eventuale sottoposizione a trattamenti ormonali non necessari), addirittura un trattamento inumano e degradante. In realtà un appiglio normativo a questa interpretazione potrebbe rinvenirsi – ancora – proprio nel summenzionato Principio 32 degli *Yogyakarta Principles*. Infatti, tale principio mette esplicitamente in connessione tra loro il diritto di ciascun soggetto all'integrità fisica e mentale, il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti e la necessità che nessuno sia costretto a trattamenti medici invasivi o irreversibili volti modificare le proprie caratteristiche sessuali senza il consenso libero e informato, eccetto che essi siano indispensabili ad evitare danni gravi, seri e irreparabili alla salute.

L'individuazione di un trattamento disumano e degradante nel *sex testing*, del resto, è stata centrale anche nella posizione sostenuta da Semenya di fronte alla Corte EDU. L'atleta, infatti, lamentava la violazione dell'articolo 3 della CEDU e questa ricostruzione, in verità, non è stata affatto negata dai giudici di Strasburgo. Difatti, sebbene nel caso di specie la Corte abbia ritenuto tale motivo di ricorso manifestamente infondato, la stessa ha però riconosciuto che astrattamente la pratica di *sex testing* presenta tutte le caratteristiche per integrare una violazione dell'articolo 3 della CEDU⁵⁷.

È alla luce di quanto finora osservato che si può concludere che gli *eligibility criteria*, ideati con lo scopo di bilanciare il diritto delle persone *gender non conforming* ad accedere alle competizioni sportive con il *fair play* alla base delle stesse, falliscano nel ricomporre tale bilanciamento in modo proporzionato⁵⁸.

⁵⁶ L'UN High Commissioner for Human Rights ha evidenziato come gli *eligibility criteria* possano incidere sulla condizione di vulnerabilità delle persone *intersex*. UN High Commissioner for Human Rights, "Intersection of race and gender discrimination in sport", A/HRC/44/26, 8–9. Per approfondire la condizione di vulnerabilità in cui si trovano le persone con DSS si rinvia, a titolo esemplificativo, a: P. VERONESI, *Corpi e questioni di genere: le violenze (quasi) invisibili*, in *Genus. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2, 2020, 20; P. VERONESI, *Se il potere plasma i corpi: le persone intersex tra antidiscriminazione e antisubordinazione*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, 2019, Torino, 181 ss.; G.C. FERONI, *Intersessualismo: nuove frontiere*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2015, 303-342.

⁵⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'11 luglio 2023, *Semenya c. Svizzera*, par. 215. La Corte ha costantemente ribadito che non tutti i maltrattamenti integrano il divieto di tortura o di trattamenti inumani e degradanti. Infatti, a tal fine i maltrattamenti devono raggiungere un livello minimo di gravità, la cui valutazione dipende da una serie di fattori: la durata del trattamento, gli effetti fisici e psichici del trattamento, il sesso, l'età, la condizione di salute del soggetto che subisce il trattamento. Deve, altresì, essere tenuto in considerazione lo scopo per il quale e il contesto nel quale il trattamento viene posto in essere. Infine, anche l'eventuale situazione di vulnerabilità in cui la vittima si trova deve essere considerata al fine di comprendere se il grado minimo di gravità è stato raggiunto (Si vedano, ad esempio: *Khlaifia e altri v. Italy*; *Savran v. Denmark*; *Jalloh v. Germany*; *Muršić v. Croatia*). In generale, la Corte EDU ha ritenuto che il trattamento sia degradante ex art. 3 CEDU quando è tale da scaturire in chi lo riceve un sentimento di paura e di inferiorità, capace di umiliarla ed eventualmente spingerla – fisicamente o psicologicamente – ad agire contro la propria volontà (sul punto, ad esempio: *Keenan v. United Kingdom*; *Jalloh v. Germany*).

⁵⁸ Appare, in tal senso, interessante anche guardare alla posizione assunta da una certa parte della giurisprudenza domestica statunitense in merito alle limitazioni stabilite a livello federale da taluni Stati circa l'accesso alle competizioni agonistiche da parte di soggetti trans. Si pensi, più nello specifico, ai casi *Little v. Hecox e West Virginia v. B.P.J.*, entrambi attualmente oggetto di richiesta di revisione davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Tali controversie, relative all'accesso alle competizioni agonistiche di atlete *transgender*, mostrano come alcune corti federali abbiano ritenuto che l'esigenza di garantire l'equità delle competizioni sportive non possa tradursi in restrizioni arbitrarie o sproporzionate, né in condizioni idonee a incidere in modo irragionevole sulla dignità, sull'identità

La procedura è intrinsecamente discriminatoria, poiché riguarda esclusivamente donne con caratteristiche sessuali atipiche e differenza, così, il loro trattamento da quello riservato sia agli uomini che alle donne *endosex*⁵⁹.

Gli atleti maschi, infatti, *cisgender* o *transgender*, non sono soggetti a soglie ormonali né a controlli analoghi, potendo concorrere nella categoria conforme al genere da loro percepito ed esperito⁶⁰.

Il *sex testing*, poi, non si sostanzia in un controllo di natura automatica né preliminare rispetto alla partecipazione alle competizioni e non riguarda, quindi, indistintamente tutte le atlete che intendano gareggiare nella categoria femminile. Si tratta, piuttosto, di una verifica successiva e di carattere meramente eventuale, attivata solo a seguito di una segnalazione proveniente da altre atlete o dagli organi federali competenti, generalmente in relazione a risultati conseguiti dall'atleta che suscitano sospetti circa le sue caratteristiche sessuali⁶¹. In tal modo, il controllo assume natura selettiva e mirata, essendo rivolto esclusivamente a una specifica categoria di donne, sulla base dell'assunto che le loro prestazioni agonistiche possano dipendere dal possesso di tratti fisici ritenuti atipici rispetto allo *standard* femminile tradizionalmente riconosciuto.

L'irragionevolezza della differenziazione introdotta dagli *eligibility criteria* risulta evidente anche considerando che tali regole non trovano applicazione nei confronti delle atlete che, pur non presentando caratteristiche DSS, possono manifestare, per ragioni mediche differenti, livelli di testosterone superiori alla media (come nel caso delle donne con sindrome dell'ovaio policistico)⁶². Tali atlete non sono sottoposte a *sex testing* e mantengono pieno accesso alle competizioni nella categoria femminile, senza necessità di sottoporsi a trattamenti medici invasivi⁶³.

personale, sulla salute e sulla partecipazione alla vita sociale e professionale delle atlete interessate. Per un approfondimento più compiuto dei succitati casi e qualche riflessione – sotto vari fronti – sulle normative federali che in taluni Stati degli USA determinano l'accesso alle competizioni sportive sulla base del solo sesso assegnato alla nascita, si vedano a titolo esemplificativo: T. LEITH, *Heightened Scrutiny in Female Athletics: Hecox v. Little and Gender-Identity Discrimination under the Fourteenth Amendment*, in *Tulane Journal of Law & Sexuality: A Review of Sexual Orientation and Gender Identity in the Law*, 33, 2025, 117 ss.; A.S. LEONARD, *Two Federal Judges Temporarily Block Anti-Trans Laws in Arkansas and West Virginia While Litigation Continues*, in *LGBT Law Notes*, 2021, 20-23; C.L. GIBBS, *Sex, Biology, and Exceptional Athletes: West Virginia US District Court Upholds Biological Sex Interpretation of Title IX*, in *LGBT Law Notes*, 2023, 2-3; R. CRASS, *Sex and Gender in Sports: Examining the Constitutionality of Transgender Sports Laws in the United States and the Need for a New Approach to Scrutiny*, 2024, Available at SSRN 6179063; E. BUZUVIS, *Law, policy, and the participation of transgender athletes in the United States*, in *Sport Management Review*, 3(24), 2021, 439-451; L.M. COFFEY, *Equity or discrimination: Addressing legal challenges to transgender participation in US high school and college sport*, in *Journal of Global Sport Management*, 9(2), 2024, 305-324; S. HARRIS, S. JEDLICKA, R. JR. PIELKE, H. RYAN, *The politics of exclusion: Analyzing US state responses to interscholastic transgender athletes*, in *International Journal of Sport Policy and Politics*, 15(4), 2023, 757-778; C. HANSON, *American Hysteria: An Analysis of Recent Anti-Transgender Legislation Passed in the Name of Protecting Women's Sport*, in *Wisconsin Journal of Law, Gender & Society*, 38, 2023, 93 ss.

⁵⁹ P. CANNOOT, *op. cit.*, 116; C.M. REALE, "Only the beginning", *cit.*, 261.

⁶⁰ J.D. SAFER, *op. cit.*, 1.

⁶¹ C.M. REALE, "Only the beginning", *cit.*, 256.

⁶² P. CANNOOT, *op. cit.*, 117.; *National Institutes of Health* (2019), *Polycystic Ovary/Ovarian Syndrome (PCOS)*, 2019, reperibile alla seguente pagina web: https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-HE20_3000-PURL-gpo214017/pdf/GOVPUB-HE20_3000-PURL-gpo214017.pdf (ultima consultazione: 29/10/2025).

⁶³ P. CANNOOT, *op. cit.*, 117.



Ne consegue che non soltanto mancano evidenze scientifiche certe circa la correlazione diretta tra livelli di testosterone e vantaggio competitivo, ma anche che, qualora tale correlazione fosse dimostrata, l'esclusione delle sole donne con DSS non sarebbe comunque sufficiente a neutralizzare il rischio di vantaggio competitivo: altre atlete, infatti, pur prive di variazioni nello sviluppo sessuale ma con livelli ormonali elevati, continuerebbero legittimamente a partecipare alle stesse competizioni⁶⁴. L'assetto regolatorio considerato, così, rivela la sua arbitrarietà, dimostrandosi incapace di disciplinare in modo affine situazioni tra di loro, di fatto, assimilabili.

Al contempo, però, la disciplina del *sex testing* ha, tradizionalmente, omogeneizzato la condizione dei corpi *intersex* e quella dei corpi *trans*, non cogliendo le differenze biologiche che tra gli stessi intercorrono⁶⁵. La disciplina, basata proprio sul dato biologico ormonale, sembra non cogliere le differenze tra lo sviluppo puberale maschile che il corpo di una donna *trans* può aver subito e le caratteristiche sessuali congenite delle persone *intersex*, evidenziando ancora una volta la portata discrezionale dei criteri impiegati.

Alla luce di quanto sinora detto, quindi, gli *eligibility criteria* sembrano fondarsi su una visione patologizzante dei corpi *gender non conforming* che, anche laddove sani, richiedono, mediante la medicalizzazione, una normalizzazione. La regolamentazione ripropone nell'ordinamento sportivo le stesse dinamiche di potere che queste soggettività esperiscono nella vita sociale e giuridica, evidenziando come gli indicatori considerati siano riflesso della marginalizzazione che le connota⁶⁶.

In questa prospettiva emerge con chiarezza la dimensione fortemente performativa degli *eligibility criteria*. Imponendo alle donne con caratteristiche sessuali atipiche di intervenire medicalmente sul proprio corpo, tali parametri finiscono per affermare e riprodurre un'idea normativa di femminilità, secondo cui è riconosciuta come donna soltanto chi possiede caratteristiche fisiche conformi a uno specifico *standard*. È in tal modo, quindi, che il sistema regolatorio non si limita a descrivere una realtà esistente, ma contribuisce attivamente a costruirla e a consolidarla⁶⁷.

3.4. La quantificazione ormonale tra legittimità e responsabilità

Alla luce delle considerazioni che precedono, gli *eligibility criteria* rappresentano una chiara conferma del potere, esercitato dalle federazioni sportive internazionali, di adottare decisioni idonee a incidere in modo significativo sui diritti e sulle libertà fondamentali degli atleti⁶⁸. Tale constatazione è tutt'altro che

⁶⁴ P. CANNOOT, *op. cit.*, 118.

⁶⁵ Dal 2023, con l'adozione dei due differenti regolamenti "Eligibility Regulations for *Transgender* Athletes" e "Eligibility regulations for the female classification (athletes with differences of sex development)" la disciplina dei criteri di ammissibilità delle atlete trans e *intersex* alle competizioni agonistiche e internazionali è stata definitivamente differenziata.

⁶⁶ Sullo stigma e sul rischio di ostracismo che riguarda ogni sfera della vita delle persone trans e *intersex* si vedano, rispettivamente, EU Fundamental Rights Agency, *A long way to go for LGBTI equality*, 2020, consultabile alla seguente pagina web: <https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results> (ultima consultazione: 29/10/2025); Council of Europe Commissioner for Human Rights, (2015), *Human Rights and Intersex People*, 2015, consultabile alla seguente pagina web: <https://rm.coe.int/16806da5d4> (ultima consultazione: 29/10/2025).

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Di tale potere gli *eligibility criteria* per le atlete con DSD o *transgender* rappresentano solo uno dei possibili esempi. Ci sono, infatti, altri ambiti nei quali emerge chiaramente la stretta connessione tra diritti fondamentali e governance sportiva. Si pensi, ad esempio, a quanto anche la disciplina dell'antidoping sia idonea a interferire con taluni centrali

marginale, poiché rivela la capacità di questi organismi di interferire nella sfera individuale dei soggetti coinvolti, esercitando un potere che, per intensità ed effetti, potrebbe essere assimilato a quello degli organi di diritto pubblico. La peculiarità risiede tuttavia nel fatto che essi non sono affatto enti di diritto pubblico, ma organismi di diritto privato. Ne consegue che, sebbene i parametri da loro delineati siano capaci di incidere direttamente sulla sfera individuale dei soggetti, essi non siano in grado di garantire le stesse tutele che accompagnano l'esercizio dei poteri pubblici, fondati su legittimazione democratica e soggetti a controllo giurisdizionale⁶⁹.

beni giuridici, come la dignità e la libertà personale degli atleti. Per approfondire anche tale aspetto si rinvia, a titolo esemplificativo, a: B. VAN DER SLOOT, M. PAUN, R. LEENES, *Athletes' Human Rights and the Fight Against Doping: A Study of the European Legal Framework*, The Hague, 2020; L. SHARKEY, *The World Anti-Doping Agency's ten year limitation period: Concerns for Athlete Fairness and Human Rights*, in *Australian and New Zealand Sports Law Journal*, 16(1), 2023, 19–48; M. AHUJA, *WADA and Human Rights: Examining the Discriminatory Effects of the Anti-Doping Policies of WADA*, in *Indian Journal of Law and Legal Research*, 3(1), 2021, 1-15; H. JEFFERSON, LENSKYJ, *Rights, Responsibilities and Power in Sport Anti-Doping: the Court of Arbitration for Sport*, in A. HENNING, J. ANDREASSON (eds.), *Doping in Sport and Fitness*, Leeds, 2022.

⁶⁹ La questione si inserisce nel più ampio dibattito sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, inaugurato da Santi Romano (*L'ordinamento giuridico*, 1918), il quale afferma che il diritto non coincide esclusivamente con il diritto statale. Lo Stato rappresenta, infatti, «uno dei vari ordinamenti giuridici che la realtà ci presenta», accanto a una molteplicità di istituzioni che, in quanto dotate di una struttura organizzata, assumono anch'esse la qualifica di ordinamenti. In tal modo, ne risulta rotto il tradizionale binomio Stato-diritto. In questa prospettiva, l'ordinamento sportivo – e i complessi equilibri che lo legano a quello statale – costituisce un esempio particolarmente significativo della pluralità che caratterizza gli ordinamenti giuridici contemporanei. Il rapporto tra i due sistemi è tradizionalmente ricondotto allo schema del “riconoscimento”: la Corte di cassazione, nella sentenza n. 625/1978, ha infatti chiarito che si è in presenza di un «riconoscimento, da parte dell'ordinamento giuridico statale, dell'ordinamento giuridico sportivo già autonomamente esistente e perciò originario; non già creazione, perché [...] l'ordinamento giuridico sportivo, che è costituito ed agisce nel territorio nazionale italiano, è collegato all'ordinamento giuridico internazionale, donde attinge la sua fonte». Tale assetto è stato poi recepito dal legislatore: l'art. 1 della legge n. 280/2003 prevede espressamente che «la Repubblica riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale». Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49/2011, ha qualificato l'ordinamento sportivo come «uno dei più significativi ordinamenti autonomi». L'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, dunque, non risulta oggi controversa. Esso si caratterizza per un corpus normativo ampio e stratificato, che comprende le regole degli organismi sportivi nazionali e, soprattutto, quelle prodotte dagli enti internazionali, ricondotto dalla dottrina più recente alla nozione di Lex sportiva: un insieme coerente di principi, regole e decisioni di livello internazionale – derivanti in particolare dalle federazioni sportive globali e dalla giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport – dotato di una peculiare forza normativa transnazionale. Quest'ultima è spesso qualificata come un ordinamento non radicato in un territorio ma nell'appartenenza associativa degli atleti e delle organizzazioni sportive. In questo quadro, il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamenti statali si presenta complesso e multilivello: esso si fonda sul riconoscimento dell'autonomia, ma è caratterizzato da interazioni continue e talvolta problematiche, soprattutto quando le regole sportive incidono su diritti fondamentali (o su altri interessi protetti dall'ordinamento statale). Al contempo, l'intreccio con l'ordinamento dell'Unione europea – che interviene sulla regolazione sportiva in virtù della qualificazione dell'attività sportiva come attività economica ai sensi degli artt. 2-7 TFUE, come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia – contribuisce a delineare uno spazio giuridico composito nel quale norme statali, sovranazionali e internazionali si sovrappongono, si integrano e, talvolta, entrano in tensione. La peculiare collocazione dell'ordinamento sportivo è questione ben più complessa di quanto qui si è provato a riassumere e, per questo, oggetto di importante approfondimento dottrinale. A tal proposito, quindi, si rinvia ad autorevole dottrina sul punto: G. FARAGLIA, *L'ordinamento giuridico sportivo*, 2, Bologna, 1988; M. PIERINI, *L'autonomia del fenomeno sportivo nell'ordinamento repubblicano e dell'Unione Europea*, in G. CASSANO, A. CATRICALÀ, *Diritto dello sport*, Santarcangelo di Romagna, 2019, 33 ss.; L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, in L. DI NELLA, E. INDRACCOLO, A. LEPORE,



L'analisi di questo aspetto permette, inoltre, di approfondire in concreto un'altra delle questioni che circondano l'impiego degli indicatori quantitativi, ovvero la legittimazione dei soggetti che procedono alla loro creazione e la connessa sindacabilità degli stessi da parte dell'autorità giudiziaria⁷⁰. Sotto il primo profilo, occorre interrogarsi sulla fonte del potere regolamentare delle federazioni sportive. Pur essendo formalmente ricondotto a un rapporto contrattuale che vincola l'atleta al rispetto dei regolamenti dell'ente di appartenenza⁷¹, parte della dottrina evidenzia come tale relazione presenti tratti peculiari rispetto al tradizionale modello contrattuale.

Quello che viene evidenziato, cioè, è che gli atleti professionisti, sulla base dell'organizzazione piramidale dell'ordinamento sportivo⁷², non hanno alcuna vera alternativa all'accettare le condizioni stabilite dalla

P. DEL VECCHIO, S. PALAZZI (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2021; E. BATTELLI, A. CINQUE, *I rapporti tra ordinamento sportivo, ordinamento statale ed europeo*, in E. BATTELLI (a cura di), *Diritto privato dello sport*, Torino, 2024; R.C.R. SIEKMANN, JANWILLEM SOEK, *Lex Sportiva: What is Sports Law?*, Den Haag, 2012.

⁷⁰ L'ipotesi che gli organi politici si affidino ad indicatori quantitativi creati da organi specialistici (e non da organi costituzionali rappresentativi della popolazione) nell'assunzione di decisioni pubbliche e che gli stessi vengano incorporati all'interno di fonti normative sub-costituzionali è foriera di un insieme di criticità e dubbi rispetto alla legittimazione degli organi che creano gli indicatori e ai margini del sindacato dell'autorità giudiziaria sugli stessi. Tali problematiche si ricollegano a questioni di più ampio respiro e da tempo al centro della riflessione giuspubblicistica, specialmente dei comparatisti: il rapporto tra politica e scienza; il critico confine tra decisioni politiche *science based* e decisioni politiche *science driven*; l'esistenza e, l'eventuale, legittimità di una riserva di scienza e il connesso tema della sindacabilità in sede di legittimità costituzionale della c.d. istruttoria scientifica. Questo è emerso con evidenza, ad esempio, nelle riflessioni della dottrina aventi ad oggetto la normativa emergenziale per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Sul punto si veda, a titolo esemplificativo: S. PENASA, *Scienza, comitati tecnici e responsabilità politica: spunti da un'analisi comparata dei modelli di consultazione scientifica durante l'emergenza COVID-19*, in A. PAJNO, L. VIOLANTE (a cura di), *Biopolitica, pandemia e democrazia. Rule of law nella società digitale, vol. II Etica, comunicazione e diritti*, Bologna, 2021, 59-80; M. INFANTINO, *Global Numbers in the Pandemics: The Spread of Indicators and How to Spot Them*, in D. NELKEN, M. SIEMS, M. INFANTINO, N. GENICOT, D. RESTREPO AMARILES, J. HARRINGTON (eds.), *COVID-19 and the Social Role of Indicators: A Preliminary Assessment*, in *Eui Working Papers*, Firenze, 2020, 17, 3-11; M. TERZI, *Brevi considerazioni sul rapporto tra tecnica e politica nella prospettiva dell'emergenza sanitaria in corso*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2020, 41-49; G. RAGONE, *Imparare dalla pandemia: saperi scientifici e processi di decisione politica*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2022, 73-103. Per approfondire, più in generale, il rapporto tra tecnica, scienza e politica si rinvia a: S. PENASA, *Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica*, in *Politica del diritto*, 2, 2015, 271-324; C. CASONATO, *La scienza come parametro interposto di costituzionalità*, in *Rivista AIC*, 2016, 2; S. TROILO, *La Corte costituzionale e le questioni tecnico-scientifiche in materia sanitaria*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2020, 355-369; M. DANI, *Numeri e principio democratico: due concezioni a confronto nel diritto pubblico europeo*, in C. BERGONZINI, S. BORELLI, A. GUAZZAROTTI (a cura di), *La legge dei numeri governance economica europea e marginalizzazione dei diritti*, Napoli, 2016, 101-112.

⁷¹ J. COOPER, *Protecting Human Rights in Sport: is the Court of Arbitration for Sport up to the task? A review of the decision in Semenya v IAAF*, in *International Sports Law Journal*, 2023, 23, 154; S. GARDINER, J.O'LEARY, R. WELCH, S. BOYES, U. NAIDOO, *Sports Law*, 4th Edition, Abingdon, 2012, 105; M. JAMES, *Sport Law*, 3rd Edition, London, 2017, 29.

⁷² La struttura dell'ordinamento sportivo si connota per una configurazione piramidale nel senso che il singolo atleta instaura un rapporto di appartenenza diretta con la federazione locale, la quale è vincolata a quanto stabilito dalla federazione nazionale; quest'ultima, a sua volta, è tenuta ad uniformarsi alle direttive e ai regolamenti della federazione internazionale, che si trova in una posizione apicale e detta le condizioni per lo svolgimento delle competizioni di livello internazionale che si applicano, a cascata, a tutti i soggetti ad essa subordinati. Sul punto, J. COOPER, *op. cit.*, 155.

governance sportiva⁷³. Essi, in altri termini, appaiono privi di un effettivo potere negoziale, indispensabile per poter considerare il consenso da loro espresso libero e consapevole⁷⁴.

Tale criticità si riflette anche sul piano della sindacabilità delle scelte operate dagli organi della *governance* sportiva e della loro *legal accountability*⁷⁵. Infatti, la giustizia sportiva è tendenzialmente di natura arbitrale, demandata su base contrattuale al Tribunale arbitrale sportivo. Anche rispetto alle clausole compromissorie, quindi, l'atleta non sembra disporre di un autentico potere di negoziazione e, così, la competenza dell'arbitro diviene di fatto imposta e soltanto formalmente frutto dell'accordo contrattuale tra le parti⁷⁶. Tale ricostruzione, del resto, è stata condivisa anche dalla Corte di Strasburgo, che nella nota *Mutu e Pechstein c. Svizzera* del 2018 ha stabilito che l'unica scelta di fronte alla quale è posto l'atleta è «accepting the arbitration clause and thus earning her living by practising her sport professionally, or not accepting it and being obliged to refrain completely from earning a living from her sport at that level»⁷⁷, concludendo che «having regard to the restriction that non-acceptance of the arbitration clause would have entailed for her professional life, it cannot be asserted that she had accepted that clause freely and unequivocally»⁷⁸.

Questo aspetto acquista ancor più rilievo se si pensa a come la clausola così stipulata sia in grado, da un lato, di sottrarre l'atleta alle garanzie della giurisdizione statale e, dall'altro, di far sì che l'arbitro sia anche l'unico organo giudiziario a potersi spingere in un esame nel merito dei regolamenti adottati dagli organi della *governance* sportiva e, quindi, anche degli *eligibility criteria*. Difatti, l'organo competente per le impugnazioni, il Tribunale federale svizzero, vede la sua giurisdizione strettamente limitata alla verifica dell'aderenza di questi ultimi al principio di ordine pubblico, essendo escluso ogni sindacato sul merito delle decisioni⁷⁹. Tale impostazione, quindi, fa sì che la disciplina regolamentare risulti difficilmente

⁷³ Si potrebbe pensare di ricondurre il negozio che così viene a delinearsi ai tratti tipici di un contratto di adesione, caratterizzato da un contenuto sostanzialmente predeterminato da una delle parti, mentre l'autonomia contrattuale dell'altra si esplica principalmente nella scelta di accettare o meno condizioni già stabilite. Se si riflette, infatti, il singolo atleta esercita la propria autonomia negoziale nella decisione di praticare o meno lo sport a livello agonistico. La scelta di partecipare a competizioni di tale livello comporta, tuttavia, l'adesione alle regole unilateralmente predisposte dalla federazione sportiva di appartenenza. Questa prospettiva permette di non mettere in discussione la natura contrattuale del rapporto – essendo anzi esso ricondotto a una specifica tipologia contrattuale –, ma di evidenziare chiaramente il limitato margine di negoziazione effettiva che lo caratterizza. Alla luce dell'alta complessità e del forte tecnicismo della questione, si rinvia a più autorevole dottrina civilistica sul punto: BATTELLI, *Diritto privato dello sport. Contratti, responsabilità civile, arbitrato*, Giappichelli, Torino, 2019, 69-81.

⁷⁴ J. COOPER, *op. cit.*, 154-155; L. FREEBURN, *Regulating International Sport. Power, Authority and Legitimacy*, Leiden-Boston, 2018, 35; M. BADDELEY, *The Extraordinary Autonomy of Sports Bodies under Swiss Law: Lessons to Be Drawn*, in *The International Sports Law Journal*, 2020, 20, 14. Per approfondire, più in generale, la questione relativa al potere contrattuale alla base del rapporto tra gli atleti professionisti e gli organi di governo sportivi si rinvia a L. FREEBURN, *Regulating International Sport*, cit., 6-103.

⁷⁵ J. COOPER, *op. cit.*, 158-163; S. BOYES, *Sport in Court: assessing judicial scrutiny of sports governing bodies*, in *Public Law*, 2017, 363-381.

⁷⁶ C.M. REALE, "Only the beginning" cit., 265; L. FREEBURN, *Forced Arbitration and Regulatory Power in International Sport -Implications of the Judgment of the European Court of Human Rights in Pechstein and Mutu v Switzerland*, in *Marquette Sports Law Review*, 31(2), 2021, 288 ss; L. FREEBURN, *Regulating International Sport*, cit., 118-1154.

⁷⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 2 ottobre 2018, *Pechstein e Mutu c. Svizzera*, par. 113.

⁷⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 2 ottobre 2018, *Pechstein e Mutu c. Svizzera*, par. 114.

⁷⁹ I motivi per cui il lodo può essere impugnato sono stabiliti tassativamente dall'articolo 190 della Legge federale sul diritto internazionale privato, consultabile alla seguente pagina web: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/1776_1776_1776/it (ultima consultazione: 25/10/2025).



tangibile, e quindi sindacabile, da parte del potere giudiziario statale⁸⁰, il che risulta ancor più problematico laddove si considera che gli organi che adottano tali regolamenti non godono della medesima legittimazione democratica che fonda il potere dei decisori pubblici⁸¹.

Le criticità descritte emergono con particolare evidenza in materia di diritti umani. Infatti, nel caso *Semenya* dinanzi al TAS, la *World Athletics* ha esplicitamente sostenuto di non essere vincolata né alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo né alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto ente di diritto privato. In quell'occasione il Tribunale arbitrale sportivo ha condiviso la posizione della WA e si è dichiarato incompetente a valutare la compatibilità dei regolamenti con le garanzie convenzionali⁸². Il TAS ha, inoltre, precisato di non poter giudicare la divisione binaria delle competizioni sportive⁸³, di fatto escludendo la sua competenza a valutare nel merito la legittimità degli *eligibility criteria*.

Tale impostazione, però, è stata superata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che nella sentenza *Semenya c. Svizzera* del 2023 ha affermato che l'ordinamento sportivo internazionale non può sottrarsi agli obblighi derivanti dalle norme internazionali in materia di diritti umani. La Corte, riconoscendo l'inadeguatezza del sistema arbitrale a garantire i diritti fondamentali, ha ritenuto che l'organo di secondo grado della giustizia sportiva debba necessariamente porre in essere un giudizio di compatibilità dei regolamenti con l'impianto convenzionale e ha concluso per la violazione da parte della Svizzera dell'articolo 13 della CEDU⁸⁴.

I profili analizzati evidenziano come sulla definizione e sull'applicazione degli *eligibility criteria* si concentrino, *de facto*, un potere monopolistico in capo agli organi di governo dell'ordinamento sportivo⁸⁵. Tali ambiti, infatti, rimangono confinati all'interno di una dimensione strettamente endogena al suddetto ordinamento, sostanzialmente sottratti a un controllo effettivo da parte delle autorità statali.

Ciò riflette, più in generale, la complessità insita nel sindacato di indicatori quantitativi caratterizzati da un'elevata tecnicità, difficilmente raggiunti dal vaglio giurisdizionale⁸⁶.

È in questa prospettiva, allora, che gli *eligibility criteria* devono essere guardati con la consapevolezza della natura fortemente discrezionale che ne permea l'elaborazione e della ristrettezza dello spazio riservato al controllo esterno sul loro funzionamento.

⁸⁰ S. BOYES, *Sport in Court: Assessing Judicial Scrutiny of Sports Governing Bodies*, in *Public Law*, 3, 2017, 376.

⁸¹ J. COOPER, *op. cit.*, 156-157.

⁸² *Court of Arbitration for Sport*, Arbitrations CAS 2018/O/5794, *Mokgadi Caster Semenya v. International Association of Athletics Federations (IAAF)* and CAS 2018/O/5798, *Athletics South Africa v. IAAF*, decisione del 30 aprile 2019, par. 555.

⁸³ *Court of Arbitration for Sport*, Arbitrations CAS 2018/O/5794, *Mokgadi Caster Semenya v. International Association of Athletics Federations (IAAF)* and CAS 2018/O/5798, *Athletics South Africa v. IAAF*, decisione del 30 aprile 2019, par. 625.

⁸⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'11 luglio 2023, *Semenya c. Svizzera*, parr. 234-240. Tale impostazione è stata poi confermata dalla Grande Camera della Corte EDU nella sua successiva pronuncia del 2025, la quale ha ritenuto che la Svizzera avesse violato l'articolo 6 della CEDU. Si veda, quindi: Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 10 luglio 2025, *Semenya c. Svizzera*, parr. 191-192.

⁸⁵ J. COOPER, *op. cit.*, 157 ss.

⁸⁶ Si veda nota n. 67.

4. Osservazioni conclusive

L'approfondimento condotto ha avuto lo scopo di ripercorrere, attraverso il caso-studio degli *eligibility criteria* di natura ormonale contemplati dai regolamenti della *World Athletics*, alcune delle principali questioni sollevate dalla quantificazione.

L'analisi ha mostrato come essa, lungi dal rappresentare un mero dispositivo tecnico di misurazione, operi in una chiave profondamente performativa.

Gli *eligibility criteria*, infatti, non si limitano a descrivere una realtà biologica esistente. Essi, piuttosto, concorrono a fabbricarla, elevando il livello ormonale ad unico parametro di appartenenza al genere.

Dal momento che il livello di testosterone assurge a criterio per stabilire chi possa essere considerata donna ai fini delle competizioni sportive, quindi, la conformità al parametro numerico diventa condizione necessaria per il riconoscimento giuridico dell'identità. È in tal senso che il *proxy* ormonale non si limita a descrivere una differenza esistente in natura, concorrendo piuttosto a crearla. Lo dimostra il fatto che imporre la riduzione dei livelli ormonali per veder riconosciuta l'identità femminile significa, di fatto, rafforzare e riproporre l'idea che è donna solo chi possiede determinate caratteristiche ormonali⁸⁷.

A questo riguardo, merita di essere richiamato il nodo, tutt'altro che pacifico, del rapporto tra livelli di testosterone e vantaggio competitivo: proprio la perdurante controversia scientifica su tale legame contribuisce a rendere ancora più evidente come la scelta di fondare l'eleggibilità su un valore-soglia numerico non derivi da un'evidenza scientifica univoca, bensì dalla selezione discrezionale di una particolare interpretazione di specifici dati biologici e identitari. La quantificazione interviene, cioè, nel consolidare – attraverso l'autorità del numero – una specifica nozione di *fair play* che la scienza stessa non considera univocamente condivisibile. Il fatto che il nesso causale tra livello di testosterone e vantaggio competitivo sia tutt'ora oggetto di dibattito rafforza perciò il carattere costruito e performativo del criterio adottato, mostrando come esso contribuisca a naturalizzare un presunto fondamento biologico del binarismo che, sul piano empirico, resta controverso.

Ciò conferma, quindi, che la quantificazione non è un'operazione neutra: essa implica, al contrario, precise premesse teoriche. In quest'ottica, quindi, la riduzione dell'identità a un numero – nel caso in esame, a un valore espresso in nanomoli per litro – rappresenta un processo di semplificazione, guidato dall'assunto della natura esclusivamente binaria del genere.

Questo emerge chiaramente se si riflette sul fatto che le atlete con livelli di testosterone superiori alla soglia imposta sono chiamate a modificare farmacologicamente il proprio corpo per poter concorrere nella categoria femminile. È così che la quantificazione dimostra la sua funzione fortemente disciplinante: il corpo deve conformarsi al dato numerico e alla norma di cui è espressione, pena l'esclusione.

Sotto questo profilo, perciò, la funzione assolta dagli *eligibility criteria* nell'ordinamento sportivo si rivela profondamente vicina a quella svolta dai requisiti medici – ormonali o chirurgici – imposti da taluni ordinamenti statali per addivenire alla rettificazione del sesso anagrafico. In entrambi i casi, infatti, il riconoscimento dell'identità è subordinato alla verifica della conformità del corpo a determinati parametri, considerati necessari per essere classificati secondo il genere percepito. La funzione dei requisiti è, cioè, la stessa: garantire che l'identità sia riconosciuta solo a seguito della normalizzazione del corpo secondo l'assetto binario. È in questo senso, quindi, che si può dire che la quantificazione agisca come efficace

⁸⁷ P. CANNOOT, *op. cit.*, 117.

gatekeeper del binarismo di genere, coadiuvando la naturalizzazione di tale assunto culturale. Gli *eligibility criteria* non registrano solo le differenze naturalmente esistenti tra i corpi, essi istituiscono e ribadiscono la specifica gerarchia in cui essi si trovano.

La riflessione sugli stessi, allora, consente di comprendere concretamente come la quantificazione non si limiti a descrivere il mondo, ma tenda a ordinarlo; come essa non si limiti a misurare le differenze, ma concorra a crearle.

È alla luce di tutto questo, perciò, che lo studio degli *eligibility criteria* invita l'interprete a interrogarsi criticamente sulla seduzione dei numeri, sulla loro apparente neutralità e sulla loro crescente autorità regolamentare: così la sfida sembra diventare quella di comprendere – prima – e disvelare – poi – il carattere costruito, situato e performativo della quantificazione.

Essays

